

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Aiuti di Stato — Aiuti all'esportazione nel settore del libro — Obbligo di restituzione di aiuti illegittimamente attuati — Possibilità di sospendere la restituzione dell'importo dell'aiuto in attesa di una decisione definitiva della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto con il Trattato — Ammissibilità di un limite all'obbligo di recupero dell'aiuto, giustificato da una circostanza eccezionale

Dispositivo

- 1) *Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE di una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione delle Comunità europee non si sia pronunciata sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune dopo l'annullamento di una precedente decisione positiva.*
- 2) *L'adozione da parte della Commissione delle Comunità europee di tre decisioni successive che dichiarino un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell'obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest'ultimo sia stato eseguito in violazione dell'art. 88, n. 3, CE.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien — Austria) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA

(Causa C-19/09) (¹)

[Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino — Fornitura di servizi — Contratto di agenzia — Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri]

(2010/C 113/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Convenuta: Silva Trade SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Ambito di applicazione — Ricorso diretto ad ottenere il pagamento di un'indennità per lo scioglimento anticipato di un contratto di prestazione di servizi — Servizi prestati, ai sensi di un contratto, in diversi Stati membri

Dispositivo

- 1) *L'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri.*
- 2) *L'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell'agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall'esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui l'agente è domiciliato.*

(¹) GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-258/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2010/C 113/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti esistenti che possono avere un'incidenza sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sull'inquinamento

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall'art. 5, n. 1, di suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Impugnazione proposta il 10 settembre 2009 dal sig. Hans Molter avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 agosto 2009, causa T-141/09, Hans Molter/Repubblica Federale di Germania

(Causa C-361/09 P)

(2010/C 113/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Molter (rappresentante: avv. T. Damerau)

Altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania

Conclusioni del ricorrente

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione), con ordinanza 5 febbraio 2010, ha respinto l'impugnazione e ha deciso che il ricorrente deve sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 3 de Almería (Spagna) il 2 ottobre 2009 — Águeda María Sáenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Causa C-389/09)

(2010/C 113/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º3 de Almería

Parti

Ricorrente: Águeda María Sáenz Morales

Convenuto: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Con ordinanza 20 gennaio 2010 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 13 gennaio 2010 — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-21/10)

(2010/C 113/23)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal